



REPUBBLICA ITALIANA

60/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCII	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 60152** del registro di segreteria,

promosso da:

omissis (c.f.: *omissis*), nato a *omissis*, il *omissis*, e residente in *omissis*,
alla *omissis*, n. *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria
CONTENTO (c.f.: CNT NLM 73A48 A149A; pec:
avvamcontento@pec.libero.it), ed elettivamente domiciliato presso lo
stesso legale in Bari, alla Piazza Moro, n. 37.

Appellante

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale - (c.f.:
80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n. 21, in
persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso

dagli avvocati Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (c.f. CRCLSI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B; p.e.c. avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

Appellato

MINISTERO DELLA DIFESA- Direzione Generale della Previdenza Militare, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato – Capo del I Reparto - Dott.ssa Marzia LETTIERI BARBATO c.f. LTTMRZ69C71H501I - elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, Viale dell'Esercito n. 178-186, (p.e.c.: previmil@postacert.difesa.it).

Appellato

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 652/2021, depositata il 19 luglio 2021;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 8 febbraio 2024, svolta con l'assistenza del segretario di udienza dottoressa Rita Maria Dina Cerroni, il

relatore cons. Natale Longo, l'avv. Angela Maria Contento per l'appellante, l'avv. Antonietta Coretti per l'INPS, parte appellata, nonché la dottoressa Marina Propersi, per delega della dottoressa Antonella Isola, per il Ministero della difesa.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 652 del 2021, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia respingeva il ricorso di *omissis*, ex Appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, che, titolare di pensione diretta di inabilità liquidata con il sistema misto a decorrere dal 3/12/2019, aveva domandato in giudizio la riliquidazione del trattamento previdenziale mediante l'applicazione del disposto dell'art. 54 del DPR n. 1092/1973 (T.U. pensionistico).

Il giudice di prime cure, in punto di motivazione, ha in particolare richiamato la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/2021/QM, che aveva riconosciuto il beneficio previdenziale nei seguenti termini: “in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il pensionato,

rassegnando le seguenti conclusioni:

- “...accogliere la domanda proposta con l’accertamento e la declaratoria, in favore dell’odierno appellante e nei confronti dell’INPS e del Ministero della Difesa,..... del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento in applicazione della disciplina e dei criteri di calcolo della pensione normale siccome previsti dall’art. 54 del Testo Unico D.P.R. n. 1092/1973, per aver conseguito, alla data del 31.12.1995, un’anzianità di servizio inferiore a diciotto anni;
- con condanna di parte appellata al pagamento in favore dello stesso istante dei ratei arretrati a far data dal 2.09.2019 od, in subordine dal 3.12.2019, o dalla diversa data ritenuta equa e di giustizia, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati secondo le modalità indicate dalle SS.RR. della Corte dei Conti sino al soddisfo”.

Quanto ai motivi dell’appello, parte attrice ha richiamato la sentenza della Corte dei conti, Sezioni Riunite di Appello, n. 12/2021/QM/SEZ (depositata in Segreteria in data 9.09.2021), che ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio di diritto: “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44%

per ogni anno utile”.

Con memoria in atti al giorno 8 gennaio 2024, si è costituito l’INPS, rappresentato e difeso per come in epigrafe, chiedendo “la decisione di codesta Corte nei limiti definiti dalla costante giurisprudenza contabile”. L’Inps ha altresì rivendicato di aver sempre “valorizzata la quota retributiva della pensione mista tenendo conto dell’effettivo numero degli anni di servizio utili prestati sino al 31 dicembre 1995, a prescindere dal superamento o meno dell’anzianità di 15 anni al dicembre 1995, come pure statuito da codesta Corte con il citato arresto reso a SSRR n. 12 del 2021”.

Con memoria in atti al 19 gennaio 2024, si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, considerata la competenza in materia dell’Inps con riguardo a tutti gli adempimenti correlati alla concessione del trattamento pensionistico ordinario e/o privilegiato, del personale collocato direttamente nella riserva o deceduto, successivamente al 1° gennaio 2010 (art. 2, comma 1, della legge 08.08.1995, n. 335; circolari INPDAP nn. 19, 20, 21 e 22 del 18.09.2009).

Il Ministero ha quindi concluso chiedendo in via principale di dichiarare l’estromissione dal giudizio, ovvero, in via graduata, di essere tenuto indenne dalle eventuali spese di lite.

Motivi della decisione

[1] In via preliminare, si osserva che la pronunzia di prime cure, pur dando atto che il dicastero ha chiesto “che sia riconosciuta l’esclusiva competenza dell’Inps nella soggetta materia del contendere”

(questiona che attiene peraltro alla titolarità passiva del rapporto controverso), non ha estromesso il Dicastero dal giudizio, con ciò pronunciandosi, seppure implicitamente, sulla legittimazione passiva del Ministero della difesa, che peraltro non ha impugnato detta statuizione.

Ad ogni modo, pare utile evidenziare che la legittimazione passiva (c.d. *legitimatio ad causam*), in quanto condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità passiva del rapporto controverso e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico per come prospettato nella domanda giudiziale (così da poterla riscontrare per il solo fatto della sua affermazione), nel mentre attengono al merito le questioni che riguardano l'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso (cfr: Cass. S.U. sent. n. 2951/2016).

Pertanto, ritiene il Collegio di non poter accogliere la richiesta del Ministero della Difesa di estromissione dal presente giudizio.

[2] La vicenda in esame riguarda un pensionato, già appartenente all'Arma dei carabinieri e titolare di un trattamento pensionistico diretto di inabilità liquidato con il sistema misto a decorrere dal 3/12/2019.

L'appellante ha impugnato, richiamando quanto statuito dalla sentenza n. 12/QM/2023 delle sezioni riunite della Corte dei conti, la suddetta sentenza di prime cure, che ha denegato l'applicazione del menzionato art. 54 del T.U pensionistico richiamando quanto statuito dalla sentenza n. 1/QM/2023 delle sezioni riunite della Corte dei conti, in quanto riferita ai pensionati con un servizio utile dai 15 ai 18

anni alla data del 31/12/1994.

Deve premettersi che il trattamento pensionistico, riconosciuto all'appellante, rientra nel sistema di calcolo "cd. misto", in base al quale il trattamento di pensione è pari alla sommatoria tra la cd. "parte retributiva" (quota A e quota B), per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, e la cd. "parte contributiva" (quota C) per le anzianità di servizio maturate con decorrenza dall'1.01.1996, avendo l'appellante maturato, al 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva inferiore ai 15 anni (precisamente 13 anni e 4 mesi).

La *quaestio iuris sub iudice* riguarda in particolare la puntuale ricostruzione dell'ambito applicativo del richiamato art. 54 del D.P.R. n. 1092/'73, a norma del quale "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile", in relazione a pensioni liquidate ex art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335.

Si tratta di questione giuridica su cui si sono registrate molteplici pronunzie della giurisprudenza contabile, culminate nelle due già richiamate sentenze pronunziate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, aventi valore nomofilattico.

In particolare, le Sezioni riunite, con la sentenza n. 1/2021/QM, depositata il 4 gennaio 2021, hanno sancito che "La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e

che al 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, deve essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%", affermando altresì *incidenter* che "L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni".

Richiamando detta sentenza, con specifico riferimento a detta ultima statuizione, la Corte dei conti sezione giurisdizionale della regione Puglia ha respinto il ricorso dell'odierno appellante, avendo il ricorrente maturato, alla data del 31/12/1997, un servizio utile a fini pensionistici di anni 13 e mesi 4.

Tuttavia, successivamente al deposito della sentenza di prime cure, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 12/QM/2021, richiamata dall'odierno appellante, hanno precisato che "... La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".

In particolare, le Sezioni Riunite della Corte, in quest'ultima pronunzia, hanno sottolineato che "...è incontestabile – se non altro

anche per il dato letterale della norma - che con l'intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non assumono più alcuno specifico significato sicché, per evitare che l'adattamento fra i due sistemi succedutisi nel tempo finisca col generare effetti disarmonici, appare necessario, come evidenziato dalla giurisprudenza di queste SS.RR., valorizzare il solo spartiacque al quale riconoscere, in termini generali, rilevanza sotto il profilo normativo vale a dire quella anzianità di 18 anni che la stessa legge n. 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo. È chiaro, per altro, che tale impostazione finisce col mettere in crisi il riferimento tradizionale ad un coefficiente di rendimento individuato nel 2,20%".

Conseguentemente, il beneficio in questione deve ritenersi applicabile, nelle modalità già individuate con la precedente sentenza n. 1/QM/2021, a tutti i pensionati rientranti nel regime c.d. misto, ovvero tutti coloro che possano vantare, al 31 dicembre 1995, un'anzianità utile di 18 anni meno un giorno, senza alcuna distinzione tra quelli con servizio utile inferiore o superiore ai 15 anni alla medesima data, beneficiari ai quali va dunque applicato il coefficiente del 2,44% per ciascun anno.

Alla luce di dette considerazioni, il ricorso deve essere accolto nei termini *supra* specificati, con conseguente riconoscimento all'appellante del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con la decorrenza già riconosciuta, con l'applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno maturato al 31 dicembre 1995,

con i relativi arretrati maggiorati di accessori come per legge (maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria).

[3] Considerata la riscontrabilità, alla data di instaurazione del ricorso di prime cure, di precedenti giurisprudenziali divergenti sulla quaestio iuris oggetto di contesa e tenuto conto della riscontrata sopravvenienza, rispetto alla impugnata pronunzia di primo grado, della riferita sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 12/QM/2021, le spese di difesa possono essere compensate, ai sensi dell'art. 31, co. 3, c.g.c..

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio in relazione alla gratuità della causa previdenziale.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'appello proposto da *omissis* ed iscritto al n. **60152** del registro di segreteria e, per l'effetto, riconosce al pensionato, con la decorrenza originaria della pensione, il diritto alla riliquidazione del trattamento previdenziale in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nella misura del 2,44%, oltre, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo soddisfo.

Spese di difesa compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 28/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi